COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

(Provincia di PERUGIA)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale N. 2 del 18/03/2021

Oggi, Diciotto Marzo Duemilaventuno alle ore 10:30, il sottoscritto Revisore, Dott. Gianmanlio Schettini, ai sensi degli art.239 comma 1 lettera b) e art. 194 c. I lett. a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii., è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2021 esecutiva.

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE L.160/2019

Premesso che:

1. per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

2. ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

3. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

Esaminata la proposta di regolamento;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla delibera di Giunta Comunale, che costituisce proposta al Consiglio Comunale che riporta il parere favorevole del Responsabile dell' area finanziaria, inerente il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale l.160/2019.
Non essendoci null'altro da verificare la seduta è tolta alle ore 11:10

Il Revisore
Dott. Gianmanlio Schettini